

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la definizione dei fabbisogni, per la selezione degli operatori economici, per il controllo sull'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia affidati da AMI FERRARA SRL ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettere a), b), c) del D. Lgs. 50/2016.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

«**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

«**Stazione Appaltante**» o «**Agenzia**»: la società AMI FERRARA SRL, Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale della provincia di Ferrara, quale ente che adotta il presente Regolamento con la finalità di disciplinare i propri acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

«**Affidatario**» o «**Appaltatore**»: il soggetto cui è affidato un contratto da parte della Stazione Appaltante, secondo le previsioni di cui al presente regolamento;

«**Lettera di Invito**»: il documento, elaborato dalla Stazione Appaltante e trasmesso agli operatori economici invitati a presentare offerta, che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento e regolamenta lo svolgimento della procedura;

«**MePA**»: il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ossia il mercato elettronico istituito da Consip S.p.A.;

«**Operatore Economico**»: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

«**Regolamento**»: il presente Regolamento, quale strumento della Stazione Appaltante volto all'acquisizione di beni e servizi;

«**Responsabile del Procedimento**» o «**Responsabile Unico del Procedimento**» o «**R.U.P.**»: l'esponente della Stazione Appaltante che cura la vigilanza sulle fasi in cui si articola ogni singola acquisizione, ai sensi delle previsioni di legge;

«**Direttore dell'Esecuzione**»: l'esponente dell'Agenzia cui competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali;

«PTPC»: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza adottato dall' Agenzia;

«RPCT»: il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

«ANAC»: l' Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Art. 3 Principi comuni alle procedure di affidamento

1. I processi di acquisto di lavori, servizi e forniture devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.

1.1. Sono inoltre garantiti i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale.

2. La Stazione Appaltante assicura l' effettiva possibilità di partecipazione delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, stabilendo requisiti e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

3. L' Agenzia assicura il rispetto degli adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione.

3.1 Gli atti delle procedure di acquisto sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza prescritti dal Codice, dalla legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

3.2 I dati e i documenti di cui è prescritta la pubblicazione verranno caricati sul sito istituzionale dell' Agenzia secondo i tempi e le modalità indicati nel PTPC, sotto il controllo del RPCT.

4. L' Agenzia garantisce il rispetto delle disposizioni di cui all' art. 42 del Codice in tema di conflitto di interessi.

5. Si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base al presente Regolamento, per le parti applicabili, le disposizioni ed i principi del Codice di Comportamento e del PTPC adottati dall' Agenzia.

Art. 4 Procedure semplificate - tipologia affidamenti

1. L' acquisizione di lavori, beni e servizi ha luogo attraverso l' espletamento delle seguenti procedure semplificate, in aderenza a quanto disposto dall' art. 36 lett. a), b) e c) del Codice.

a) Affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in caso di affidamenti di importi inferiore a € 40.000,00 (quarantamila);

b) Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, individuati tramite indagine di mercato o MePA, in caso di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 (quarantamila) e inferiore alla soglia comunitaria;

c) Procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, individuati tramite indagine di mercato o MePA, in caso di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 (quarantamila) e inferiore a € 150.000,00;

d) Procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 (quindici) operatori economici, ove esistenti, individuati tramite indagine di mercato o MePA, in caso di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 (un milione).

2. In ossequio a quanto previsto dall' art. 37 del Codice, nei casi di cui alle lettere b) e d) del comma precedente, e fino alla data di entrata in vigore del sistema di

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del Codice, l'Agenzia procede in via preliminare mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

In caso di indisponibilità presso gli strumenti telematici di negoziazione dei beni, servizi o lavori richiesti, l'Agenzia utilizzerà le ordinarie procedure (semplificate) di cui al presente Regolamento.

3. Qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 63 del Codice, l'affidamento può avvenire, indipendentemente dall'importo, con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara con le modalità previste dall'art. 18 del presente Regolamento.

4. L'Agenzia ha la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate per affidamenti particolarmente complessi o che suggeriscano di garantire massimi livelli di raffronto concorrenziale.

Art. 5 Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento

1. Il soggetto responsabile del procedimento (RUP) per ogni procedura di affidamento sottosoglia è individuato nel Direttore dell'Agenzia, salvo diversa e specifica nomina da assumersi con determina dell'Organo Amministrativo; in tal caso il Responsabile del Procedimento è un dipendente di ruolo, anche di qualifica non dirigenziale, con adeguata competenza in relazione ai compiti per cui è nominato.

2. Il RUP osserva le disposizioni del Codice e del presente Regolamento, attiva la procedura di affidamento e ne cura lo svolgimento di tutte le fasi, dalla programmazione fino alla completa esecuzione della prestazione.

3. Il Responsabile del Procedimento può avvalersi di collaboratori, alle sue dipendenze funzionali, per l'espletamento delle singole attività.

4. Nel caso in cui nell'organico di AMI FERRARA S.R.L. non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento con riferimento a singoli appalti, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal Codice per l'affidamento di incarichi di servizi, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico, finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali (art. 24 comma 4 Codice).

5. Il RUP, per le acquisizioni di beni e servizi, fermo restando quanto previsto al successivo art. 6 e nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto.

6. I compiti del RUP sono disciplinati dal Codice; si richiamano altresì le Linee Guida n. 3 dell'ANAC *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"* approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e successivo aggiornamento con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Art. 6 Nomina del Direttore dell'Esecuzione del contratto e del Direttore Lavori

1. Negli affidamenti di servizi e forniture, il Direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. vigilanza, supporto informatico, ecc.);
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernente l'organizzazione interna alla Stazione Appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

2. Per gli affidamenti di lavori, le funzioni di Direttore dei lavori non possono essere assunte dal RUP nel caso di:

- lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico,
- nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.

3. I compiti del Direttore dell'Esecuzione del contratto o del Direttore dei Lavori sono disciplinati dal Codice.

CAPO II

FORMAZIONE DELLA VOLONTA' A CONTRARRE

Art. 7 Rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli acquisti

1. Le attività di acquisizione di lavori, beni e servizi avvengono attraverso la programmazione definita dall'Agenzia in conformità all'art. 21 del Codice, alle linee strategiche e agli obiettivi individuati dai soci pubblici, tenendo conto dei fabbisogni dell'Agenzia, nonché dei documenti di pianificazione e del Bilancio Preventivo approvato.

2. La rilevazione precisa dei fabbisogni avviene direttamente da parte del Direttore sulla base del Bilancio Preventivo e dagli atti di programmazione approvati e/o su *input* dei responsabili dei singoli Uffici, che presentano al Direttore una nota di richiesta, specificando la tipologia di beni, servizi o lavori e la quantificazione di massima delle risorse finanziarie.

3. Definiti i bisogni, per importi inferiori a € 40.000,00 il RUP avvia direttamente la procedura di scelta del contraente; per importi superiori a tale somma, l'Amministratore unico avvia la procedura di selezione del contraente con propria determina.

CAPO III
PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI GLI AFFIDAMENTI

Art. 8 Affidamenti sottosoglia

1. Le acquisizioni disciplinate dal presente Regolamento riguardano i contratti di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice e le acquisizioni di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 (un milione).
2. Al momento dell'adozione del presente Regolamento la soglia comunitaria riferibile agli affidamenti di beni e servizi è di 221.000,00 (duecentoventunomila) euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
3. L'importo di cui al comma precedente è adeguato automaticamente in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 35 c. 3 del Codice.

Art. 9 Divieto di frazionamento

1. Sono vietati gli artificiosi frazionamenti di lavori, forniture e servizi finalizzati a rendere l'acquisizione soggetta alla disciplina delle procedure semplificate di cui al presente Regolamento.
2. Il frazionamento è ammissibile solo ove i lavori, la fornitura e il servizio abbiano natura complessa, siano divisibili, e risulti raccomandabile che l'esecuzione avvenga da parte di operatori economici con diverse specializzazioni.

Art. 10 Determinazione prezzi affidamenti

1. Il valore economico delle acquisizioni viene stimato sulla base di attività analoghe già effettuate o di informali indagini di mercato o di listini/elenchi prezzi, o acquisendo informazioni dal MePA o da altre centrali di committenza.
2. Gli importi degli affidamenti sono sempre da intendere al netto di oneri e IVA.
3. Nel calcolo si tiene conto di qualsiasi forma di opzione e rinnovo.

Art. 11 Individuazione degli Operatori Economici

1. Gli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate o da individuare per gli affidamenti diretti sono selezionati mediante apposite indagini di mercato.
2. Esse sono avviate dal RUP e sono finalizzate a fornire all'Agenzia un quadro completo del mercato di riferimento (assetto, potenziali concorrenti, caratteristiche soggettive, soluzioni tecniche disponibili, ecc.), senza che ciò possa creare negli operatori economici alcuna garanzia o aspettativa sul successivo invito alla procedura o sull'aggiudicazione. A tal fine, i dipendenti che sono preposti alle indagini di mercato devono tenere un comportamento improntato alla correttezza e buona fede.
3. Le indagini di mercato avvengono secondo modalità di volta in volta determinate e ritenute più convenienti in rapporto al servizio, ai lavori o alla fornitura da acquisire, anche tramite la consultazione di cataloghi elettronici del MePA o di altre centrali di committenza o amministrazioni aggiudicatrici.

4. L'indagine di mercato può svolgersi anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia di un avviso per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni contenente l'indicazione del valore e degli elementi essenziali del contratto, dei requisiti morali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica, del numero minimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione e i recapiti di contatto.

All'esito dell'indagine di mercato la Stazione Appaltante seleziona in modo non discriminatorio gli operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti qualora la commessa rientri nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi di quella oggetto del precedente affidamento/invito.

Fermo quanto sopra, l'affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto conto della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, nonché di alcuni indici di soddisfazione maturati a conclusione del precedente rapporto contrattuale quali: esecuzione a regola d'arte, qualità prestazione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.

La motivazione tiene altresì conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti inferiori a € 1.000,00 è possibile derogare dal principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, previa sintetica motivazione.

5. L'Agenzia può inoltre realizzare uno o più elenchi (Elenchi Fornitori) di soggetti da cui trarre i nomi degli operatori economici, costituiti seguendo le modalità di cui al precedente comma 4.

Gli elenchi, una volta costituiti, sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Agenzia.

6. Negli affidamenti di contratti di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti sono inserite apposite clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice.

Art. 12 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e Centrali di Committenza

1. La scelta del contraente può avvenire interamente in via elettronica mediante procedura di acquisizione delle prestazioni sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) istituito da Consip SpA.

2. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5 dell'art. 36 del Codice.

3. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 37 del Codice, è in facoltà di AMI effettuare la scelta del contraente e la procedura di gara anche attraverso l'utilizzo di convenzioni INTERCENTER e di altre centrali di committenza qualificate.

Art. 13 Contratti di manutenzione e accordi quadro

1. Per l'esecuzione di quegli interventi che per l'Agenzia rappresentano nello stesso tempo esigenze, ma future ed incerte, e quindi non programmabili con esattezza, è possibile stipulare contratti di manutenzione a misura sulla base di elenchi di prezzi unitari e accordi quadro.
2. Con questi contratti la prestazione viene pattuita con riferimento:
 - ad un periodo determinato;
 - per una serie di prestazioni definite nella loro natura, caratteristiche e modalità d'esecuzione, ma indeterminate nel loro numero;
 - al fatto che gli interventi si renderanno necessari in base alle esigenze della Stazione Appaltante.
3. Nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di assicurare tempestività nell'esecuzione dell'intervento allorquando ne sorga l'esigenza, la procedura negoziata verrà effettuata una sola volta, all'inizio del periodo di riferimento. La richiesta di offerte si svolgerà con le modalità previste dal presente Regolamento.
5. I prezzi unitari, oltre che le varie modalità, tempi e caratteristiche dei lavori, servizi o forniture che verranno predefiniti rimarranno validi e troveranno applicazione per tutto l'arco di tempo stabilito. Nell'ambito dell'accordo verrà altresì definito un tetto massimo di spesa complessiva riferito sempre all'intero periodo, il quale naturalmente non dovrà essere superiore ai limiti d'importo previsti dal presente Regolamento.
6. Sarà possibile addivenire all'individuazione, come migliore offerente, di uno o anche più Operatori Economici ai quali l'Agenzia effettuerà singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica.
7. La cessazione del contratto potrà avvenire alla scadenza del periodo di tempo stabilito indipendentemente dall'importo effettivamente ordinato oppure al raggiungimento, anche prima della scadenza, del limite massimo di spesa predefinito.

Art. 14 Codice Identificativo di Gara (CIG) e pagamento del contributo all'ANAC

1. Per ogni affidamento deve essere acquisito dal RUP il Codice Identificativo di Gara (CIG) presso l'ANAC, che deve essere indicato nella lettera di invito (per le procedure negoziate) o nella lettera di incarico/buono d'ordine (per gli affidamenti diretti).
2. Per gli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) il CIG viene inserito nel primo ordinativo di pagamento, se si effettua una Richiesta di Acquisti, o al momento dell'invito agli Operatori Economici, se si effettua una Richiesta di Offerta.
3. Per i contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni Consip/Intercenter viene chiesto un distinto codice CIG ("derivato" o "figlio") per ogni contratto stipulato a valle della convenzione.
4. Ove dovuto, sia l'Agenzia che gli Operatori Economici partecipanti alla procedura debbono provvedere agli adempimenti degli obblighi di contribuzione a favore dell'ANAC.

Art. 15 Garanzia provvisoria

1. In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice.

SEZIONE II

AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI INFERIORI A € 40.000,00

Art. 16 Procedura

1. La procedura prende l'avvio, sulla base del bilancio preventivo formalmente approvato dall'Assemblea, con decisione del Direttore.
2. Il contratto è affidato in modo diretto ed immediato ad un determinato operatore economico, previa richiesta al medesimo di preventivo/offerta. In questo caso la Stazione Appaltante non è tenuta ad alcun obbligo motivazionale, dovendo comunque attenersi al rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1, 34 e 42 del Codice, nonché al rispetto del principio di rotazione.
3. L'affidamento avviene formalmente con una lettera di incarico/buono d'ordine autorizzato dal Direttore.
4. Il RUP può decidere di procedere ad affidamento diretto anche previa comparazione di due o più preventivi/offerte. Il confronto tra le offerte pervenute viene effettuato tenendo conto di diversi elementi, non solo economici.
5. L'Affidatario è tenuto ad autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali (ove richieste), nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del Codice.
6. L'Agenzia provvede a verificare in capo all'Operatore Economico selezionato il possesso dei requisiti autocertificati di cui sopra (art. 24 presente Regolamento).
7. L'offerta/preventivo costituisce parte integrante del rapporto contrattuale. L'Ufficio Affari Generali predisponde la documentazione contrattuale che poi consegnerà al Direttore per approvazione.

SEZIONE III

PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00

Art. 17 Procedura

1. La procedura prende l'avvio, nel rispetto degli atti di programmazione, in base alla determina assunta a firma dell'Amministratore Unico contenente: l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
2. Successivamente, l'ufficio Affari Generali elabora gli atti di gara (capitolato, disciplinare d'oneri, schema contratto, ecc., a seconda della prestazione richiesta).
3. L'Ufficio Affari Generali provvede inoltre a:
 - ottenere il visto per la copertura finanziaria da parte del Direttore;
 - trasmettere al RSPP i documenti necessari per la valutazione dei rischi interferenziali e l'elaborazione del DUVRI;

4. Il RUP provvede ad avviare l'indagine di mercato o la consultazione degli elenchi per la selezione degli Operatori Economici da invitare al confronto competitivo (artt. 11 e ss. del presente Regolamento).

5. Conclusa l'indagine di mercato, o sulla base degli elenchi fornitori se istituiti, vengono scelti in modo non discriminatorio, in base a criteri oggettivi stabiliti nella determina dell'Organo Amministrativo e nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori da invitare in un numero non inferiore, ove esistenti, a:

- 5 (cinque), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria;

- 10 (dieci), per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00;

- 15 (quindici), per l'affidamento di lavori pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00.

Fermo restando il numero minimo previsto, il RUP, in assenza di specifica previsione nella determina dell'Amministratore Unico, sceglie il numero degli Operatori Economici da invitare in ragione del valore del contratto, da valutare sulla base di parametri non solo economici.

6. Il RUP invia contemporaneamente ai soggetti selezionati, a mezzo PEC, fax o raccomandata A/R, o mediante combinazione di tali mezzi, una richiesta di offerta (Lettera di invito) nella quale, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, dovranno essere inseriti tutti gli elementi indicati nel successivo art.19.

7. Si continua quindi con la procedura ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 21 del presente Regolamento.

8. Seguono, infine, la proposta di aggiudicazione ad esito della selezione e la determina di aggiudicazione a firma dell'Amministratore Unico (art. 22 Regol.).

Art. 18 Procedura negoziata per acquisizioni di cui all'art. 63 del Codice

1. Nelle ipotesi previste dall'art. 63 del Codice, l'Agenzia individua gli operatori economici da consultare secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

2. Ai sensi dell'art. 63 comma 6 del Codice, viene scelto l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Art. 19 Lettera di invito

La Lettera di invito dovrà specificare e/o riportare i seguenti elementi:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui

al comma 4 del predetto art. 95. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP;

j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici: a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali; b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa;

n) il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il Codice Unico del Progetto (CUP), quest'ultimo ove necessario;

o) ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, la motivazione della mancata suddivisione dell'appalto in lotti;

p) l'obbligo per l'offerente di attestare nell'offerta l'avvenuto pagamento all'ANAC dei contributi nei casi in cui, per la soglia dell'importo, sia obbligatorio.

q) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;

r) l'eventuale clausola con la quale l'Agenzia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida, ovvero nell'ipotesi in cui l'offerta migliore non possa considerarsi conveniente o idonea alle esigenze della Stazione Appaltante secondo i parametri espressamente indicati, senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

Art. 20 Criteri e modalità di valutazione delle offerte

1. Non sono prese in considerazione offerte pervenute da soggetti non invitati alla procedura.
2. L'Agenzia valuta le offerte in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
In questo caso la valutazione è affidata ad una Commissione Giudicatrice di cui al successivo art. 21.
3. Nei casi previsti dall'art. 95 del Codice è possibile ricorrere al criterio del minor prezzo.
In questo caso la valutazione è affidata direttamente al RUP, singolarmente o mediante l'eventuale ausilio di un seggio di gara composto da dipendenti dell'Agenzia.
4. Tutte le sedute di gara sono tenute in forma pubblica tranne la fase di valutazione delle offerte tecniche.
5. Delle attività svolte in sede di esame delle offerte ed aggiudicazione viene redatto apposito verbale che, oltre a dar conto delle attività svolte dagli organismi giudicanti, deve contenere le seguenti informazioni:
 - oggetto e valore del contratto;
 - nomi dei candidati/offerenti presi in considerazione;
 - nomi dei candidati/offerenti esclusi e motivi dell'esclusione;
 - nome dell'aggiudicatario e motivo della scelta;
 - motivazione dell'eventuale mancata aggiudicazione.
6. Nelle gare sul MePA il verbale può essere sostituito dal documento di riepilogo generato dal sistema, eventualmente integrato.

Art. 21 Commissione Giudicatrice

1. Qualora sia prevista dalla lettera di invito l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, di regola in numero di tre e al massimo di cinque, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. La commissione è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. I commissari diversi dal Presidente possono essere selezionati tra i dipendenti dell'Agenzia, nel rispetto del principio di rotazione.
4. Il Presidente e anche gli altri membri qualora sia accertata carenza in organico di adeguate professionalità, e altresì nei casi in cui ricorrano esigenze oggettive e comprovate, sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
 - b) professori universitari di ruolo;
 - c) esperti nelle materie oggetto della fornitura.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Ferrara o la Provincia di Ferrara non possono essere nominati commissari.
6. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

7. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

8. L'Agenzia assicura il rispetto delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice.

[NOTA: L'ANAC, con Determinazione 16/11/2016 n. 1190 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03/12/2016, n. 283), ha emanato le pertinenti Linee guida (n. 5/2016) recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, rimandando l'entrata in vigore dell'Albo all'adozione di un Regolamento ANAC teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra l'Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara; in attesa del Regolamento, ai sensi degli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del Codice, la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle stazioni appaltanti secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate].

Art. 22 Approvazione della proposta di aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice (se valutazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) o dal RUP ed è trasmessa all'Organo Amministrativo per approvazione.

2. L'Organo Amministrativo provvederà all'aggiudicazione del contratto, subordinandone l'efficacia alla prova positiva circa il possesso dei requisiti da parte dell'affidatario.

Art. 23 Pubblicazione esiti

1. L'esito della procedura di affidamento è pubblicata sul sito *web* dell'Agenzia mediante avviso contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati.

CAPO IV

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24 Verifiche del possesso dei requisiti dell'Operatore Economico

1. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'Operatore Economico, è verificato dall'Agenzia ai sensi del comma 5 dell'art. 36 del Codice.
2. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario; in ogni caso l'Agenzia verifica il possesso anche dei requisiti economici e finanziari, e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.
3. Per gli affidamenti diretti, in aderenza alle Linee Guida n. 4 ANAC "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" aggiornate con delibera del Consiglio n. 206/2018 e pubblicate in G.U. Serie Generale n.69 del 23-03-2018, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto dopo avere provveduto a:

per importi fino a € 5.000,00

- acquisire un'apposita autocertificazione dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice e di carattere speciale, se previsti;
- consultare il casellario ANAC;

- verificare il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- verificare i requisiti speciali, se previsti, e le condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).

Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune.

Laddove, all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, la stazione appaltante, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o in alternativa all'applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

per importi superiori a € 5.000,00 e fino a € 20.000,00:

- acquisire un'apposita autocertificazione dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice e di carattere speciale, se previsti.
- consultare il casellario ANAC;
- effettuare la verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice e dei requisiti speciali, se previsti;
- verificare le condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).

In caso di successivo accertamento emergesse il difetto dei requisiti in questione, la stazione appaltante, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o in alternativa all'applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

per importi superiori a € 20.000,00:

- procedere alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché alle altre condizioni che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la PA per specifiche attività.

Art. 25 Garanzia definitiva

Per i contratti di importo pari o superiori a € 40.000,00 è richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La stazione appaltante ha la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103.

Art. 26 Modalità di stipula del contratto

1. La stipula del contratto avviene nelle forme di cui all'art. 32 comma 14 del Codice:

- per affidamenti inferiori a € 40.000,00, per scrittura privata, mediante scambio di corrispondenza, anche tramite posta elettronica certificata, o tramite piattaforma telematica in caso di acquisto sui mercati elettronici;

– per affidamenti pari o superiori a € 40.000,00, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

2. Ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del Codice, non si applica il termine di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto avente ad oggetto gli affidamenti di cui all'art. 36 comma 2 lettere a) e b).

Art. 27 Firma ed esecuzione del contratto

1. Il potere di stipulare il contratto spetta all'Amministratore Unico in qualità di Legale Rappresentante, ovvero al Direttore nei limiti delle deleghe al medesimo conferite.

2. L'esecuzione del contratto avviene dopo la sottoscrizione dello stesso o dopo il ricevimento di lettera di accettazione dell'affidamento. Il RUP può prevedere l'avvio dei lavori, forniture e servizi dalla data di consegna degli stessi, come risultante da apposito verbale/determina.

3. Il contratto deve avere durata certa.

Art. 28 Vigilanza sull'esecuzione dell'appalto

1. L'esecuzione del contratto è soggetto a verifiche e/o collaudi al fine di accertare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali e verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

2. Qualora le particolari caratteristiche dei lavori, dei beni e dei servizi non consentano il collaudo e la verifica di conformità nel loro insieme, l'Agenzia procede con controlli a campione.

3. Le verifiche vengono effettuate dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dell'esecuzione (per i servizi e le forniture) e dal Direttore dei Lavori (per i lavori), se nominati, o da soggetto/i dai medesimi delegato/i.

4. Per importi inferiori a 40.000 euro per lavori, forniture e servizi, è sufficiente l'apposizione del visto di regolarità sulle fatture; in tutti gli altri casi l'esito della verifica è comprovata da apposita attestazione di regolare esecuzione sottoscritta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell'esecuzione o dal Direttore dei Lavori o dal/i soggetto/i accertatore/i.

5. In caso di lavori, qualora l'impresa non adempia agli obblighi contrattuali, il Responsabile del Procedimento, previo sollecito con lettera raccomandata A/R ed in assenza di riscontro da parte della stessa, avvia la procedura per la risoluzione del contratto e dell'eventuale risarcimento del danno.

6. In caso di forniture di beni e servizi, qualora la qualità e/o quantità e/o l'importo dei beni e servizi resi non corrisponda a quanto pattuito, il Responsabile del Procedimento contesta la fornitura con lettera raccomandata A/R e ricerca un accordo bonario con l'affidatario.

7. In caso di mancato accordo, l'Organo Amministrativo ha la competenza per decidere se escutere l'eventuale garanzia e/o procedere giudizialmente conferendo incarico ad un avvocato.

Art. 29 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Devono in ogni caso essere rispettati gli adempimenti previsti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'Agenzia:
 - utilizza per ogni pagamento il mezzo del bonifico bancario o altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità;
 - nei casi previsti dalla legge precitata, riporta nel bonifico o altro mezzo di pagamento il CIG (e il CUP ove necessario);
 - nei casi previsti dalla legge precitata, effettua i pagamenti sul conto corrente dedicato comunicatole dall'Operatore Economico;
 - nei casi previsti dalla legge precitata, inserisce e/o verifica che siano inserite le clausole inerenti il rispetto degli obblighi di tracciabilità nel contratto, a pena di nullità del medesimo.

Art. 30 Termini di pagamento

1. Onde evitare il decorso automatico degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, per tutti gli appalti devono essere indicati i termini di pagamento della prestazione, che si indicano di norma in trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla data di accettazione o verifica della prestazione qualora Ami riceva la fattura in epoca non successiva a tale data.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato decreto 231/2002, nell'ambito delle acquisizioni mediante affidamento diretto o per le commesse derivanti da gare per accordi-quadro, potranno essere pattuiti espressamente tra le parti termini di pagamento superiori a trenta giorni, comunque non oltre sessanta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
3. L'Agenzia è tenuta ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti Iva (*split payment*) nei casi previsti dalla legge.
4. In ogni caso, i pagamenti sono subordinati:
 - alla verifica del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità (art. 105 comma 9 Codice);
 - per pagamenti superiori a € 5.000,00 (cinquemila), alla verifica di eventuali inadempimenti dell'Appaltatore dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (Art. 48 bis DPR 602/73);
 - all'accertamento, da parte dell'Agenzia, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle disposizioni contrattuali.

Art. 31 Disposizioni in materia di Privacy

1. L'Agenzia garantisce che il trattamento dei dati acquisiti durante le procedure di acquisto e nell'esecuzione dei relativi contratti avverrà ai sensi della normativa vigente.
2. L'Agenzia assicura la riservatezza dei dati di cui sia venuta in possesso compatibilmente con i principi e gli obblighi previsti dal diritto di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e del D. Lgs. 97/2016.
3. In sede di richiesta di accesso agli atti l'Agenzia contempera le esigenze dell'istante con quelle relative alla natura riservata o segreta dei dati richiesti, oscurando eventualmente alcune parti degli atti esibiti.
4. Con riferimento ai dati personali acquisiti in occasione dell'espletamento delle procedure di acquisto, l'Agenzia evidenzia che:
 - il Titolare del trattamento è AMI FERRARA SRL;
 - il Responsabile interno del trattamento (delegato del Titolare) è il Direttore;
 - il trattamento avviene unicamente per finalità di svolgimento delle gare e per adempiere ad obblighi legali in materia contabile, fiscale, amministrativa ed eventualmente giurisdizionale;
 - il trattamento avviene con o senza l'ausilio di strumentazione elettronica, mediante procedure atte a garantire la riservatezza, effettuate da soggetti autorizzati dal Titolare e/o dal Responsabile;
 - l'eventuale rifiuto dell'Operatore Economico a fornire i propri dati richiesti comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura d'acquisto;
 - i dati possono essere portati a conoscenza della Commissione Giudicatrice, di soggetti verso i quali la comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento o di soggetti verso i quali sia necessaria la comunicazione qualora si instauri un contenzioso o un rapporto necessario per l'Agenzia;
 - chi ha conferito i propri dati personali può esercitare tutti i diritti consentiti dal Regolamento Europeo 679/2016 e dalle leggi italiane vigenti a sua tutela, quali: diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy), ottenere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, ottenere la portabilità dei dati, opporsi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
 - con la trasmissione dell'offerta, o nella domanda di partecipazione in caso di avviso di manifestazione di interesse, gli interessati esprimono il loro consenso al trattamento dei dati forniti.

CAPO V

ACQUISTI PER CASSA

Art. 32 Spese economali

1. Per gli acquisti di modico valore necessari per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell' Agenzia, entro il limite massimo di importo di € 900,00 (novecento) al giorno, è consentito il pagamento in contanti, per cassa, o attraverso carta di credito.
2. Potrà pertanto istituirsi un Fondo Cassa, alimentato da versamenti di denaro con strumenti che ne garantiscano la piena tracciabilità.

Art. 33 - Servizio interno di Cassa.

1. L' Agenzia è dotata di un fondo cassa fino a € 3.000,00 (tremila), reintegrabile dal Direttore durante l' esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
2. Ogni spesa deve essere autorizzata dal Direttore, giustificata da idonea documentazione ed in regola con le normative fiscali.
3. Il cassiere interno è individuato con atto d' incarico sottoscritto dal Direttore.

Art. 34 Tipologia di spese economali ammesse al pagamento in contanti

1. La tipologia delle spese economali ammesse al pagamento in contanti sono:
 - a) valori bollati, spese postali;
 - b) biglietti per mezzi di trasporto;
 - c) acquisto materiali di modesta entità e di facile consumo;
 - d) giornali, pubblicazioni e libri;
 - e) piccole manutenzioni;
 - f) carburante e spese funzionamento automobili;
 - g) vitto, alloggio, spese di trasferta.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Rinvio

1. Il presente Regolamento è conforme alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, dal DPR 207/2010 (*"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, ser-vizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)*) per le parti non abrogate, nonché alle Linee Guida ANAC, al Codice Civile e a tutte le norme nazionali e comunitarie applicabili.

Art. 36 Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate dall'Organo Amministrativo di AMI FERRARA SRL.

Art. 37 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo di AMI FERRARA SRL.